

STUDIO LEGALE
ANGIOLINI & ASSOCIATI
20122 MILANO – Via Chiossetto, 14
Tel.+390276317842 – Fax+3902796409

All'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma

Rg 4809/2018 Sez. III bis

QUINTO ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI

Per

1.Baldassarre Luca, nato a San Pietro Vernotico (Br) il 14.11.1989, residente a San Donaci (Br) in via Milazzo n. 14, c.f. BLDLCU89S14I119E

2.Berra Alessia, nata a Gallarate (Va) il 12.11.1978, residente a Carnago (Va) in via C. Battisti n. 32, c.f. BRRLSS78S52D869G

3.Bertuccio Francesco, nato a Vibo Valentia (VV) il 05.01.1986, ivi residente in via Salvo D'Aquisto n. 32, c.f. BRTFNC86A05F537F

4.Bonanno Simona, nata a Catania il 03.05.1994, ivi residente in via Vittorio Emanuele n. 302, c.f. BNNSMN94E43C351L

5.Chissotti Stella, nata a Cattolica (Rn) il 05.05.1993, residente a Tavullia (PU) in via Friuli n. 10, c.f. CHSSLL93E45C357I

6.Cima Giuseppe, nato a Messina il 28.01.1991, residente a Giardini Naxos (Me) in via Chianchitta n. 264, c.f. CMIGPP91A28F158D

7.Famularo Giuseppe, nato a Mistretta (Me) il 05.09.1991, residente a Santo Stefano di Camastra (Me) in contrada Felicità, c.f. FMLGPP91P05F251C

8.Gariboldi Valeria, nata a Monza il 14.06.1983, residente ad Arcore (MB) in via Montello n. 21, c.f. GRBVLR83H54F704C

- 9. Guerriero Noemi**, nata a Oristano (Or) il 08.12.1993, residente a Terralba (Or) in via S. Satta n. 55, c.f. GRRNMO93T48G113E
- 10. La Vecchia Laura**, nata a Torino il 22.08.1994, ivi residente in via U. Foscolo n. 4, c.f. LVCLRA94M62L219L
- 11. Mannino Roberto**, nato a Catania il 27.04.1991, residente a Belpasso (Ct) in via Terza Traversa n. 2, c.f. MNRRRT91D27C351B
- 12. Notaro Marina**, nata a Sant' Agata di Militello (Ct) il 01.07.1986, residente a Milano in via Val di Fiemme n. 32, c.f. NTRMRN86L41I199V
- 13. Paini Lorenzo**, nato a Milano il 26.06.1994, ivi residente in via B. Gozzoli n. 160, c.f. PNALNZ94H26F205Z
- 14. Perini Angela**, nata a Codogno (Lo) il 04.07.1994, residente a Piacenza in via Forlì n. 19, c.f. PRNNGI94L44C816C
- 15. Pianegonda Angelica**, nata a Thiene (Vi) il 12.06.1991, residente a Fara Vicentino in via Rialto n. 23, c.f. PNGNLC91H52L157C
- 16. Re Giovanni Rocco**, nato a Mistretta (Me) il 28.11.1990, residente a Santo Stefano di Camastra (Me) in via Libertà n. 7, c.f. REXGNN90S28F251P
- 17. Rigamonti Mariella**, nata a Erba (Co) il 13.04.1994, residente a Merone (Co) in via Giovanni XXIII n. 19, c.f. RGMMLL94D53D416B
- 18. Rizzuti Mattia**, nato a Savona il 12.05.1995, residente a Varazze (Sv) in via Piave n. 42, c.f. RZZMTT95E12I480M
- 19. Santacolomba Davide**, nato a Palermo il 11.11.1987, ivi residente in v.le Regione Siciliana n. 1325, c.f. SNTDVD87S11G273P
- 20. Zanghì Daniele Luca**, nato a Catania il 07.04.1995, residente a Motta Sant'Anastasia (Ct) in via Verdi n. 60, c.f. ZNGDLL95D07C351D

rappresentati e difesi, come da procure depositate in atti, dal Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c.f. NGL VTR 55C26 L833G, fax 02/796409, P.E.C. vittorio.angiolini@milano.pecavvocati.it) e dagli Avv.ti Luca Formilan (C.F. FRM LCU 67E23 L157B, fax 02/796409, P.E.C. luca.formilan@milano.pecavvocati.it), Chiara Angiolini (C.F. NGL CRS 89P53 F205U, fax 02/796409, P.E.C. chiarasilviaarmida.angiolini@milano.pecavvocati.it), Sergio Vacirca (c.f. VCR SRG 47T21 H501A, fax 06/3217598 P.E.C. sergiovacirca@ordineavvocatiroma.org) con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia 195; i suddetti avvocati dichiarano di voler ricevere le comunicazioni via fax al numero 02/796409 o all'indirizzo P.E.C. vittorio.angiolini@cert.ordineavvocatimilano.it;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca MIUR (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Lombardia (C.F. 97254200153), in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Sicilia – Direzione generale (C.F. 93030290873), in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Piemonte (C.F. 97613140017) in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Veneto (C.F. 80015150271) in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Liguria (C.F. 80152500106) in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

Ufficio Scolastico regionale (USR) per la Campania (C.F. 80039860632), in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12

Ufficio Scolastico regionale (USR) per l'Emilia-Romagna (C.F. 80062970373), in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12

e nei confronti

Terranova Alessio nato il 24/12/1975 a Milano, ivi residente in via Moltrasio n. 10, c.f. TRRLSS75T24F205U (Classe di concorso AC56 – Lombardia)

Polliotto Enea nato il 28/6/1989 ad Albenga (Sv), residente a Boissano (Sv) in via Capae n. 34, c.f. PLLNEE89H28A145X (Classe di concorso AK56 – Lombardia)

Formentin Andrea nato il 6/9/1978 a Castelfranco Veneto (Tv), ivi residente in viale delle Querce n. 42 s.D, c.f. FRMNDR78P06C111B (Classe di concorso AC56 – Veneto)

Brusciano Alessia nata il 14/9/1994 a Borgosesia, residente a La Spezia in via Sant'Andrea n. 44/A, c.f. BRSLSS94P54B041O (classe di concorso AC56 – Liguria)

Fazio Adriano nato a Termini Imerese (Pa) il 20/5/1989, ivi residente in via Falcone e Borsellino n. 94, c.f. FZADRN89E20L112Q (Classe di concorso AN56 – Campania)

Gandolfo Anna nata a Calatafimi Segesta (Tp) il 7/11/1966, ivi residente in via Galliano n. 15, c.f. GNDNNA66S47B385V (Classe di concorso AL56 – Campania)

Navone Daniele nato a Torino il 7/10/1983, residente ad Albenga (Sv) in via Papa Giovanni XXIII n. 158 int. 5, c.f. NVNDNL83R07L219Y (Classe di concorso AD56 – Campania)

Savoia Lidia nata a Milano il 13/1/1969, residente a Rozzano (Mi) in via Cavallotti n. 28, c.f. SVALDI69A53A552Q (classe di concorso AG56 – Lombardia)

Alasia Cristiano nato a Savigliano il 22/2/1969, residente ad Alba (Cn) in via Bubbio T n. 29, c.f. LSACST69B22B111Ln (classe di concorso AB56 – Lombardia)

Cattaneo Stella Chiara nata a Milano il 25/5/1982, ivi residente in via Giovanni Cagliero n. 9, c.f. CTTSSL82E65F205N (classe di concorso AM56 – Lombardia)

Nonchè

in quanto controinteressati in relazione al presente quinto atto per motivi aggiunti:

Luffarelli Paola nata a Carate Brianza (MB) il 23/8/1961, ivi residente in via Aspromonte n. 10, c.f. LFFPLA61M63B729Z (classe di concorso AB 55 – Lombardia)

Gandolfo Anna nata a Calatafimi Segesta (Tp) il 7/11/1966, ivi residente in via Galliano n. 15, c.f. GNDNNA66S47B385V (Classe di concorso AL55 – AL56 - Sicilia)

Fazio Adriano nato a Termini Imerese (Pa) il 20/5/1989, ivi residente in via Falcone e Borsellino n. 94, c.f. FZADRN89E20L112Q (Classe di concorso AN55 – Veneto)

Lozza Giulia nata a Belluno il 21/4/1994, residente a Ponte nelle Alpi (BI) in via Garibaldi n. 60/L – Fraz. Soccher, c.f. LZZGLI94D61A757R (classe di concorso AW55 – Lombardia)

Zappalà Michela nata a Catania il 30/5/1981, residente ad Aci Sant'Antonio (Ct) in via Marco Polo n. 8, c.f. ZPPMHL81E70C351C (classe di concorso AJ55 – AJ56 – Sicilia)

per l'annullamento, previa cautela, con il ricorso introduttivo

- del decreto del Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1 febbraio 2018, pubblicato in GURI - IV serie speciale, il 16 febbraio 2018, che bandisce concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui limita la partecipazione al concorso ai possessori di titolo abilitante all'insegnamento conseguita alla data di entrata in vigore del d.lgs.

59/2017 (31 maggio 2017), anziché al termine di presentazione delle istanze di partecipazione, ovvero alla data del 30 giugno 2018 come previsto per gli aspiranti ai posti di sostegno;

- del decreto del Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1 febbraio 2018, pubblicato in GURI - IV serie speciale, il 16 febbraio 2018, che bandisce concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui (art. 4, co. 3) consente la partecipazione al concorso solo a mezzo di istanza POLIS, pena la non presa in considerazione della stessa;
- del provvedimento, non ancora conosciuto, con il quale l'USR, in applicazione dell'art. 4, co. 3 del decreto 1 febbraio 2018, non ammette i ricorrenti alla procedura concorsuale e/o rifiuta la presa in considerazione delle istanze cartacee o altrimenti inoltrate;
- del decreto del del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15.12.2017, n. 995, pubblicato in G.U.R.I. il 9 febbraio 2018, emanato ai sensi dell'art. 17, co. 2, lett. b), 3, 4, 5 e 6, d.lgs. 59/2017 di attuazione della delega contenuta all'art. 1, co. 180-181, l. 107/2015;

Nonché per l'annullamento, previa cautela, con il primo atto di motivi aggiunti

delle seguenti convocazioni alle prove orali emanati dai competenti USR, sulla base delle aggregazioni territoriali stabilite dall'avviso relativo alle aggregazioni territoriali in GURI 13/4/2018

- USR – Lombardia

classe di concorso AB56 del 19/4/2018

classe di concorso AC56 del 19/4/2018 come modificato 20/4/2018

classe di concorso AB55 del 20/4/2018 come modificato 11/5/2018

classe di concorso AL56 del 23/4/2018

classe di concorso AJ55 del 24/4/2018 e del 16/5/2018

classe di concorso AM56 del 24/4/2018 come modificato 23/5/201

classe di concorso AJ56 del 26/4/2018, come modificato 27/4/2018

classe di concorso AL55 del 2/5/2018

classe di concorso AJ55 del 16/5/2018

classe di concorso AW55 del 23/5/2018 (fino a lettera D), come integrata in data 24/5/2018 e 8/6/2018 (da lettera D a lettera P)

classe di concorso AK55 del 25/5/2018 e precisazioni 11/6/2018

classe di concorso AG56 del 1/6/2018 come modificato 6/6/2018

- **USR - Emilia Romagna**

classe di concorso AK56 del 8/6/2018

- **USR – Campania**

Classe di concorso AD56 del 22/5/2018

nella parte in cui non contemplano, tra i convocati, i ricorrenti, ovvero dei provvedimenti impliciti di non ammissione/esclusione dal concorso in relazione alle classi di cui a dette convocazioni si riferiscono;

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e conseguente condanna all'adempimento

ad oggi serbato dal Ministero sulle istanze di riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento presentate dai ricorrenti tutti (ad eccezione di Guerriero, Mannino e Rigamonti il cui titolo è già stato riconosciuto)

oltre risarcimento del danno da ritardo per tutte le posizioni, comprese quelle dei ricorrenti che già hanno ottenuto (in ritardo) il riconoscimento del proprio titolo qualificante.

Nonché per l'annullamento, previa cautela, con il secondo atto di motivi aggiunti

delle seguenti convocazioni alle prove orali emanati dai competenti USR, sulla base delle aggregazioni territoriali stabilite dall'avviso relativo alle aggregazioni territoriali in GURI 13/4/2018

USR –Sicilia:

classe di concorso AJ55 del 3 luglio 2018, sostituito in data 11 luglio 2018

classe di concorso AJ56 del 9 luglio 2018

USR - Campania:

classe di concorso AD55 del 19 giugno 2018

classe di concorso AN56 del 26 giugno 2018

classe di concorso AL55 del 20 giugno 2018

classe di concorso AL56 del 28 giugno 2018

nella parte in cui non contemplano, tra i convocati, i ricorrenti, ovvero dei provvedimenti impliciti di non ammissione/esclusione dal concorso in relazione alle classi di cui a dette convocazioni si riferiscono;

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e conseguente condanna all'adempimento

ad oggi serbato dal Ministero sulle istanze di riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento presentate dai ricorrenti tutti (ad eccezione di Guerriero, Mannino, Rigamonti e Gariboldi il cui titolo è già stato riconosciuto)

oltre risarcimento del danno da ritardo

per tutte le posizioni, comprese quelle dei ricorrenti che già hanno ottenuto (in ritardo) il riconoscimento del proprio titolo qualificante.

Nonché per l'annullamento, previa cautela, con il terzo atto di motivi aggiunti

delle seguenti convocazioni alle prove orali o del provvedimento implicito di esclusione dalle stesse

USR Sicilia

classe di concorso AJ56, convocazione alle prove orali del 24 agosto 2018

USR Veneto

Classe di concorso AN55, convocazione alle prove orali del 19 ottobre 2016

Nonché

delle seguenti graduatorie pubblicate dalle competenti USR, sulla base delle aggregazioni territoriali stabilite dall'avviso relativo alle aggregazioni territoriali in GURI 13/4/2018

USR – Lombardia

Classe di concorso AC56, N. di Protocollo MIUR AOO DRLO R.D. 3002 del 30-07-2018, del 30-07-2018 per la Regione Liguria

Classe di concorso AC56, m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003085,.2 agosto 2018 per la Regione Lombardia

USR-Emilia Romagna

Classe di concorso AK56, Registro Decreti.R.0000927, 20 agosto 2018

USR – Veneto

Classe di concorso AC56, Registro Decreti.U.0003005, 30 luglio 2018

USR – Campania

Classe di concorso AN56, REGISTRO UFFICIALE, U.0019585, 29 agosto 2018

Classe di concorso AL56, REGISTRO UFFICIALE.U.0019681, 30 agosto 2018

Classe di concorso AD56, REGISTRO UFFICIALE.U.0019663, 30 agosto 2018

Nonché dei seguenti provvedimenti relativi al reclutamento per l'a.a. 2018/2019, con cui si dispone l'utilizzo delle graduatorie formatesi nel concorso 2018 per la copertura dei posti vacanti

USR Lombardia

Classe di concorso AC56, REGISTRO UFFICIALE.U.0017928, 7 agosto 2018

Classe di concorso AD56, REGISTRO UFFICIALE. U.0020151, 31 agosto 2018

oltre risarcimento del danno

Nonché per l'annullamento, previa cautela, con il quarto atto di motivi aggiunti

delle seguenti graduatorie pubblicate dalle competenti USR, sulla base delle aggregazioni territoriali stabilite dall'avviso relativo alle aggregazioni territoriali in GURI 13/4/2018

USR Lombardia

Classe di concorso AG56, Registro Decreti.U.0003472, del 9 agosto rettificata in data 28 agosto 2018

Classe di concorso AB56, Registro Decreti.U.0003069, del 31 luglio 2018

Classe di concorso AM56, Registro Decreti 3071, del 31 luglio 2018.

Per l'annullamento, previa cautela, con il presente quinto atto di motivi delle seguenti graduatorie e provvedimenti:

USR Lombardia

classe di concorso AB55, Registro Decreti.U.0006730 del 13 dicembre 2018

classe di concorso AW55, Registro Decreti.U.0006850 del 24 dicembre 2018

USR Campania

classe di concorso AL55, REGISTRO UFFICIALE.U.0029685 del 10 dicembre

2018

classe di concorso AL55, REGISTRO UFFICIALE.U.0028899 del 30 novembre 2018

classe di concorso AL56, REGISTRO UFFICIALE.U.0028998.03 dicembre 2018

USR Veneto

classe di concorso AN55, Registro decreti 0003177.14 dicembre 2018

USR Sicilia

Classe di concorso AJ55, registro decreti n. 46767 del 19 dicembre 2018

Classe di concorso AJ56, registro decreti n. 2144 del 17 gennaio 2019 gennaio 2019

FATTO

Con ricorso r.g. 4809/2018, la cui **camera di consiglio cautelare, prima fissata al 12 settembre 2018, rinviata al 6 novembre 2018 e proseguita il 20 novembre 2018 per la sola questione riferita all'inerzia dell'Amministrazione**, i ricorrenti hanno chiesto a questo Ill.mo Tribunale di annullare, previa cautela, tutti gli atti relativi al cd. concorso per insegnanti 2018 e in particolare:

- il decreto del Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1 febbraio 2018, pubblicato in GURI - IV serie speciale, il 16 febbraio 2018, che bandisce concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui limita la partecipazione al concorso ai possessori di titolo abilitante all'insegnamento conseguita alla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2017 (31 maggio 2017), anziché al termine di presentazione delle istanze di partecipazione, ovvero alla data del 30 giugno 2018 come previsto per gli aspiranti ai posti di sostegno
- il decreto del Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1

febbraio 2018, pubblicato in GURI - IV serie speciale, il 16 febbraio 2018, che bandisce concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui (art. 4, co. 3) consente la partecipazione al concorso solo a mezzo di istanza POLIS, pena la non presa in considerazione della stessa;

- il provvedimento, non ancora conosciuto, con il quale l'USR, in applicazione dell'art. 4, co. 3 del decreto 1 febbraio 2018, non ammette i ricorrenti alla procedura concorsuale e/o rifiuta la presa in considerazione delle istanze cartacee o altrimenti inoltrate;
- il decreto del del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15.12.2017, n. 995, pubblicato in G.U.R.I. il 9 febbraio 2018, emanato ai sensi dell'art. 17, co. 2, lett. b), 3, 4, 5 e 6, d.lgs. 59/2017 di attuazione della delega contenuta all'art. 1, co. 180-181, l. 107/2015;
- nonché di ogni altro atto antecedente o presupposto, attuativo, esecutivo, consequenziale o comunque connesso.

Successivamente alla presentazione del ricorso, per motivi aggiunti (notificati rispettivamente in data 9/4/2018, 31/7/2018, 29/10/2018 e 30/10/2018), venivano impugnati i provvedimenti impliciti di esclusione dei ricorrenti dalle prove orali e il silenzio mantenuto dal Ministero sulle domande di riconoscimento dei titoli di abilitazione professionale ottenuti dai ricorrenti all'estero.

Alla camera di consiglio del 6 novembre veniva stralciata la parte del ricorso relativa al ricorso avverso il silenzio mantenuto dalla pubblica amministrazione sulle istanze di riconoscimento dei titoli. Tale vicenda veniva definita con sentenza n. 11601/2018 pubblicata il 29/11/2018, la quale accoglieva il ricorso e condannava il Ministero al riconoscimento dei titoli di studio esteri entro 30 giorni dal deposito della sentenza.

Con il presente ricorso per motivi aggiunti s'impugnano i provvedimenti di approvazione delle graduatorie sin qui pubblicati, in quanto illegittimi, in via

autonoma e derivata, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Sull'illegittimità delle convocazioni nella parte in cui non includono anche i ricorrenti (o dei provvedimenti impliciti di non ammissione con riserva al concorso), violazione dell'art. 3, co. 7, del bando – in alternativa, illegittimità derivata della non ammissione per illegittimità del d.m. 995/2017 – e sua mancata disapplicazione – nonché del bando (d.m. 1 febbraio 2018) nella parte in cui precludono la presentazione di istanza di partecipazione in forme diverse da istanza POLIS a pena di non presa in considerazione delle stese - violazione dell'art. 1, l. 241/1990, violazione dell'art. 65 CAD, violazione mediata dell'art. 3, 51, 97 Cost. e del principio di massima partecipazione alle procedure concorsuali (motivo sub E, ricorso introduttivo) – In subordine, se motivo diverso dalla supposta mancanza di titolo di abilitazione posseduto entro il 31 maggio 2017 o dalla presentazione della domanda in forma cartacea, illegittimità per difetto di motivazione - Illegittimità derivata per illegittimità degli atti presupposti sub lettere A-B-C-D-F dei ricorso introduttivo.

Nessuno dei ricorrenti è stato convocato per le prove orali: i loro nominativi non sono infatti inclusi in alcuno dei provvedimenti di convocazione ad oggi pubblicati e qui impugnati. La mancata convocazione equivale, dunque, a un implicito provvedimento di non ammissione al concorso, in violazione dell'art. 3, co. 7, del bando.

L'art. 3, co. 7, del bando prevede, tuttavia, l'ammissione di tutti i candidati, con riserva di successiva verifica del possesso dei requisiti: *"I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione da parte degli Uffici scolastici regionali. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale"*.

Ora, se tutti i candidati devono – o avrebbero dovuto – essere ammessi con riserva si giunge a un bivio: o la mancata convocazione è illegittima appunto per violazione dell'art. 3, co. 7, del bando appena richiamato; oppure, esiste un altro

motivo per la non ammissione, necessariamente diverso dal non possesso dei requisiti di ammissione.

Tale motivo non può che essere l'aver presentato domanda in forma cartacea, anziché a mezzo di istanza POLIS.

Come si è avuto modo di rilevare a mezzo del ricorso introduttivo, però, la non ammissione fondata su questo motivo, al pari delle norme del bando che tale preclusione introducono, è radicalmente illegittima per violazione dell'art. 1 e 3 della l. 241/1990, per violazione dell'art. 65 del CAD, per violazione dei principi in materia di concorsi pubblici e, in particolare, di parità di trattamento e non discriminazione, di *favor participationis*. L'illegittimità della norma consente la sua disapplicazione e la conseguente possibilità, per il giudice amministrativo, di accertare l'illegittimità degli atti amministrativi che ne facciano applicazione: *in primis*, il bando; a seguire, come avviene a mezzo di questi motivi aggiunti, i provvedimenti di non presa in considerazione delle istanze cartacee dei ricorrenti.

L'illegittimità delle esclusioni basate appunto, non su elementi sostanziali, ma sul mero utilizzo di strumenti e modalità di trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando è stata più volte affermata dal giudice amministrativo: *"E' iniqua ed illegittima un' esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica"* (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, 18/02/2011, n. 1546).

Al di là dei profili sostanziali riguardanti i requisiti di ammissione fatti valere con la domanda introduttiva, si ribadisce la necessità che nella predisposizione dei

format di domanda di partecipazione a mezzo informatico, l'amministrazione debba sempre "assicurare dei 'campi' di scrittura entro i quali inserire all'Amministrazione circostanze particolari riguardanti i singoli casi" come è per la situazione dei ricorrenti. (Tar Toscana, sez. I, sentenza 5 giugno 2017, n. 758). In tale violazione è però incorsa la pubblica amministrazione in relazione al concorso per il quale è causa, come dimostra la non ammissione dei ricorrenti che proprio su tale unico motivo si regge.

Ogni altro motivo di esclusione sarebbe del pari illegittimo, ma in quanto non esplicitato, né adeguatamente motivato. La non necessità di uno specifico obbligo di motivazione si ha infatti solo in quanto i motivi di esclusione siano facilmente evincibili dall'escluso, tanto più se il provvedimento è di natura implicita e coincide con la formale non convocazione del candidato. Insomma, se il motivo di esclusione è diverso, avrebbe dovuto essere motivato. Così, ragionando a contrario, questo tribunale: T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 15/01/2018, n. 497: *"I provvedimento di esclusione da un concorso per difetto di un requisito di ammissione ha natura di atto vincolato sia nell' an che nel quid e non richiede, quindi, una particolare motivazione se non l'indicazione del requisito mancante, che nel caso di specie dal complessivo tenore del provvedimento impugnato (valutato in relazione all'atto presupposto, rappresentato dal bando di indizione del corso) era chiaramente conoscibile dal ricorrente"*.

La non ammissione è in ogni caso illegittima in via derivata per illegittimità degli atti presupposti sotto i profili di cui alle lettere da A a D e F del ricorso introduttivo, al quale, per sinteticità si rinvia.

2) Illegittimità dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie in quanto in esse non figurano, nemmeno con riserva, i ricorrenti: illegittimità derivata per illegittimità degli atti presupposti (in particolare: del d.m. 995/2017 – e sua mancata disapplicazione; del bando; dei provvedimenti di esclusione o non ammissione con riserva) rispetto a tutti i motivi di ricorso di cui al ricorso introduttivo e ai successivi atti per

motivi aggiunti – violazione dell’art. 3, co. 7 del bando, violazione dell’art. 1, l. 241/1990, violazione dell’art. 65 CAD, violazione mediata dell’art. 3, 51, 97 Cost. e del principio di massima partecipazione alle procedure concorsuali– illegittimità per difetto di motivazione e di istruttoria – illegittimità derivata dei provvedimenti di reclutamento.

I provvedimenti di approvazione delle graduatorie sono illegittimi in quanto in essi non rientrano, nemmeno con riserva, i ricorrenti interessati per la specifica classe di concorso cui si riferiscono. E’ tuttavia evidente che i ricorrenti avrebbero dovuto essere ammessi, almeno con riserva; quindi, avrebbero dovuto sostenere le prove orali, almeno con riserva; infine, avrebbero dovuto essere inseriti nelle graduatorie finali, almeno con riserva. Ne deriva l’illegittimità dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie in questa sede impugnati.

Sulla istanza cautelare

In via cautelare si chiede la sospensione dei provvedimenti impugnati, o altra idonea misura cautelare, anche ai soli fini di una sollecita definizione nel merito, sussistendone i profili di sostanza e urgenza (si veda la recente ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6123/2018 pubblicata il 17/12/2018)

Per quanto qui non esplicitato si rinvia al ricorso introduttivo e ai successivi atti per motivi aggiunti.

P.Q.M.

I ricorrenti chiedono che questo ill.mo Tribunale voglia, previa idonea misura cautelare:

- 1) annullare i provvedimenti impugnati;
- 2) condannare il Ministero al risarcimento del danno
In via istruttoria si producono i documenti come da indice separato.

I sottoscritti difensori chiedono di essere sentiti in camera di consiglio.

Ai sensi del DPR 115-2002 si dichiara che il presente ricorso, di valore indeterminabile, rientra negli «altri casi non previsti dalle lettere precedenti» di cui all'art. 13 e pertanto il contributo dovuto è pari a euro 325,00.

Milano-Roma, 29 gennaio 2019

Prof. Avv. Vittorio Angiolini

Avv. Chiara Angiolini

Avv. Sergio Vacirca

Firmato digitalmente da: Vittorio Angiolini
Data: 29/01/2019 09:49:24

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE COPIA
E' CONFORME ALL' ORIGINALE DA CUI E'
STATA ESTRATTA

Vittorio Ang.


RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto, Avv. Vittorio Angiolini, autorizzato ai sensi della legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 20 febbraio 2006, ho notificato per conto **Baldassarre Luca e altri** il sopra esteso atto a:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12-00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78773096701-3, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2770 del mio registro cronologico.

Vittorio Angiolini



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12-00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78773096702-4, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2771 del mio registro cronologico.

Vittorio Angiolini



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Sicilia – Direzione generale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12-00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78773096703-5, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2772 del mio registro cronologico.

Vittorio Angiolini



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12- 00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78773096704-6, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2773 del mio registro cronologico.


Vittorio Agli



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Veneto, in persona del legale *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12- 00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78773096705-7, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2774 del mio registro cronologico.

Vittorio Agli



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Liguria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12- 00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78773096706-9, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2775 del mio registro cronologico.

Vittorio Agli



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per l'Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12- 00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78773096707-0, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2776 del mio registro cronologico.

Vittorio Aflì



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12- 00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78773096708-1, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2777 del mio registro cronologico

Vittorio Aflì



Alessio Terranova residente in Via Moltrasio n. 10 - 20152 Milano, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78773096709-2, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2778 del mio registro cronologico

Vittorio Aflì



Enea Polliotto residente in Via Capae n. 34 – 17054 Boissano (Sv), a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78773096710-4, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Tale notifica è iscritta al n. 2779 del mio registro cronologico

Vittorio Agli



Andrea Formentin residente in Viale delle Querce n. 42 S. D – 31033 Castelfranco Veneto (Tv), a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78773096711-5, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Tale notifica è iscritta al n. 2780 del mio registro cronologico

Vittorio Agli



Alessia Brusciano residente in Via Sant'Andrea n. 44/A – 19123 La Spezia, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78773096712-6, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Tale notifica è iscritta al n. 2781 del mio registro cronologico

Vittorio Agli



Adriano Fazio residente in Via Falcone e Borsellino n. 94 – 90018 Termini Imerese (Pa), a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78773096713-7, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Tale notifica è iscritta al n. 2782 del mio registro cronologico

Vittorio Agli



Anna Gandolfo residente in Via Galliano n. 15 – 91013 Calatafimi Segesta (Tp), a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78773096714-8, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Tale notifica è iscritta al n. 2783 del mio registro cronologico

Vittorio Agli



Davide Navone residente in Via Papa Giovanni XXIII n. 158 Int. 5 – 17031 Albenga (Sv), a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78773096715-0, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Tale notifica è iscritta al n. 2784 del mio registro cronologico

Vittorio Agli



Lidia Savoia residente in Via Cavallotti n. 28 – 20089 Rozzano (Mi), a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78773096716-1, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Tale notifica è iscritta al n. 2785 del mio registro cronologico

Vittorio hli



Cristiano Alasia residente in Via Bubbio T n. 29 – 12051 Alba (Cn), a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78773096717-2, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Tale notifica è iscritta al n. 2786 del mio registro cronologico

Vittorio hli



Stella Chiara Cattaneo residente in Via Giovanni Cagliero n. 9 – 20125 Milano, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78773096718-3, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Tale notifica è iscritta al n. 2787 del mio registro cronologico

Vittorio hli



Paola Luffarelli residente in Via Aspromonte n. 10 – 20841 Carate Brianza (MB), a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78773096719-4, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Tale notifica è iscritta al n. 2788 del mio registro cronologico

Vittorio Afl



Giulia Lozza residente in Via Garibaldi n. 60/L – 32014 Ponte nelle Alpi (BL) – Fraz. Soccher, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78773096720-6, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Tale notifica è iscritta al n. 2789 del mio registro cronologico

Vittorio Afl



Michela Zappalà residente in Via Marco Polo n. 8 – 95025 Aci Sant'Antonio (Ct), a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78773096721-7, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Tale notifica è iscritta al n. 2790 del mio registro cronologico

Vittorio Afl

